



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



**UFFICIO AFFARI GENERALI E
CONTRATTI**

LICENZE SOFTWARE E PRODOTTI HARDWARE PER
LA CREAZIONE DI UN WEBFORM A FAVORE DELLA
DIREZIONE RATING DELL'AUTORITA'.

- OBBLIGHI CONTRATTUALI -

N.GARA 7251382

CIG: 76911043CD



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



**UFFICIO AFFARI GENERALI E
CONTRATTI**

LICENZE SOFTWARE E PRODOTTI HARDWARE PER
LA CREAZIONE DI UNA WEBFORM A FAVORE DELLA
DIREZIONE RATING DELL'AUTORITA'.

▪	Articolo 1 Oggetto della fornitura.....	3
▪	Articolo 2 – Caratteristiche tecniche della fornitura e modalità di esecuzione del servizio	3
▪	Articolo 3 Importo a base d’asta della fornitura.....	3
▪	Articolo 4. Requisiti di conformità.....	4
▪	Articolo 5 Stipulazione del contratto.....	4
▪	Articolo 6 Cauzione definitiva.....	4
▪	Articolo 7 Esecuzione del contratto	4
▪	Articolo 8 Obblighi dell’Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti	5
▪	Articolo 9 Quinto d’obbligo.....	5
▪	Articolo 10 Corrispettivo e modalità di pagamento	5
▪	Articolo 11 Domicilio legale	5
▪	Articolo 12 Penali e Risoluzione del contratto	6
▪	Articolo 13 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	6
▪	Articolo 14. Trattamento dei dati personali	6
▪	Articolo 15 Foro competente	8
▪	Articolo 16 Disposizioni finali.....	8

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>LICENZE SOFTWARE E PRODOTTI HARDWARE PER LA CREAZIONE DI UNA WEBFORM A FAVORE DELLA DIREZIONE RATING DELL'AUTORITÀ'.</p>
---	---

Articolo 1 Oggetto della fornitura

Costituisce oggetto della gara la fornitura con soluzione in “alta affidabilità” di dispositivi Hardware e Licenze Software, comprensiva della maintenance per una annualità, ai fini della creazione di un *webform* per l’acquisizione e la gestione delle “richieste di Rating” ad uso della Direzione Rating di Legalità dell’Autorità, come di seguito dettagliata:

A. Licenze Software:

- 1) N.3 Red- Hat JBoss Enterprise Application platform 7.1.0 – 16 core Standard 1 anno
- 2) n.5 Red-Hat Enterprise Linux Server 7.4 Standard 1 anno

B. Dispositivi Hardware:

- 1) n.4 HPE ProLiant DL360Gen10 3106 1.7 Ghz 8C 85W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Entry 5
- 2) n.2 HPE DL360 Gen10 Intel Xeon Bronze 3106 (1,7Ghz/8 core/85W) Processor Kit
- 3) n.4 48 GB RAM DDR4-SDRAM 2400 MHZ
- 4) N.8 500 GB Storage 2.5 Serial ATA 3
- 5) n.1 Barracuda ADC 340 – Load Balancer

Articolo 2 – Caratteristiche tecniche della fornitura e modalità di esecuzione del servizio

La fornitura ha ad oggetto tutti i prodotti Hardware e Software, nessuna escluso, indicati specificamente all’art. 3 del Disciplinare di gara, come richiamati nell’Allegato A – Dettaglio Offerta del medesimo Disciplinare, da inserire nella piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in sede di formulazione dell’Offerta economica.

I dispositivi hardware oggetto della fornitura dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, di ergonomia, di impatto ambientale e di sanità ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sulla sicurezza, D.lgs. n. 81/2008 (D.lgs. 626/94 – D.lgs. 494/96, D.M. 37/2008 e s.m.i.); i dispositivi hardware dovranno essere nuovi di fabbrica e ancora in produzione; le lavorazioni per la realizzazione dell’intera fornitura dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, lavoro e previdenza ed essere compatibili con gli standard di alimentazione elettrica. Tutti i prodotti forniti dovranno essere garantiti per un minimo di 24 mesi dal collaudo e dovranno essere dotati di manuale d’uso in inglese e, possibilmente, anche in italiano.

L’Affidatario garantisce l’esatta rispondenza dell’intera fornitura all’oggetto del contratto come sopra descritto.

Articolo 3 Importo a base d’asta della fornitura

L’importo complessivo della fornitura posto a **base d’asta è pari a euro 53.100,00 Iva esclusa.**

Il prezzo offerto si intende onnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.

Nell’Allegato A “Dettaglio Offerta”, da inserire sulla piattaforma MEPA come allegato all’Offerta economica, dovrà essere specificato, in coerenza con il prezzo complessivo offerto, il prezzo unitario offerto per ciascun “singolo prodotto” come descritto nelle sotto-voci degli elenchi sub a) e b) di cui all’art. 3 del Disciplinare di gara.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>LICENZE SOFTWARE E PRODOTTI HARDWARE PER LA CREAZIONE DI UNA WEBFORM A FAVORE DELLA DIREZIONE RATING DELL'AUTORITÀ'.</p>
---	---

Articolo 4. Requisiti di conformità

Le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

L'impresa si obbliga a garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Articolo 5 Stipulazione del contratto

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'Aggiudicatario è vincolante per 180 giorni, dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" che si intendono qui integralmente trascritte.

A tal fine, il "Sistema" genera un "Documento di Accettazione" che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell'offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.

Articolo 6 Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico aggiudicatario, prima dell'affidamento del servizio, dovrà produrre, entro il termine che verrà indicato in sede di comunicazione dell'aggiudicazione, il documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 della predetta disposizione in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dalla medesima normativa.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

Articolo 7 Esecuzione del contratto

L'Affidatario si impegna a procedere alla esecuzione del contratto in favore dell'Autorità entro **15 giorni** dalla stipula del contratto provvedendo alla predisposizione di quanto necessario per il rispetto del suddetto termine.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>LICENZE SOFTWARE E PRODOTTI HARDWARE PER LA CREAZIONE DI UNA WEBFORM A FAVORE DELLA DIREZIONE RATING DELL'AUTORITÀ'.</p>
---	---

provvedere, l'Autorità potrà valutare l'applicazione delle penali, riservandosi eventualmente di provvedere con altro Operatore economico e imputando i costi all'Aggiudicatario stesso.

Qualora ad insindacabile giudizio dell'Autorità vengano riscontrate gravi inesattezze e inadempienze nell'esecuzione della prestazione, tali da comprometterne la qualità o i tempi di consegna, l'Autorità si riserva di agire ai sensi dell'art. 12 dei presenti "Obblighi contrattuali" (Penali e Risoluzione del contratto).

Articolo 8 Obblighi dell'Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti

L'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 Quinto d'obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità delle prestazioni richieste, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

Articolo 10 Corrispettivo e modalità di pagamento

L'Autorità, a seguito di stipula del contratto, ad esecuzione avvenuta, previa verifica di conformità dell'intera fornitura, nonché di regolarità contributiva della posizione dell'Aggiudicatario, corrisponderà il prezzo offerto per i prodotti acquistati, come dettagliati nella documentazione di gara, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n.136/2010 e s.m.i., da indicare nella fattura medesima.

La fattura recante la dicitura: "Prodotti hw e sw per Rating", da emettere in formato elettronico, dovrà indicare oltre al **CIG 76911043CD** il codice di riferimento UAGEC1218, ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI; a tal fine, si comunica che il codice CUU è: UFF1VB e che l'Autorità opera in regime di Split payment.

Articolo 11 Domicilio legale

L'Affidatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>LICENZE SOFTWARE E PRODOTTI HARDWARE PER LA CREAZIONE DI UNA WEBFORM A FAVORE DELLA DIREZIONE RATING DELL'AUTORITA'.</p>
---	---

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Affidatario.

Articolo 12 Penali e Risoluzione del contratto

Qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, la fornitura non sia espletata tempestivamente o nella sua interezza ovvero non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

L'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1456 C.C., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento della fornitura oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nelle premesse, la fornitura sia erogata in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Articolo 13 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità :

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Articolo 14. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), si informa che:

- a. il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>LICENZE SOFTWARE E PRODOTTI HARDWARE PER LA CREAZIONE DI UNA WEBFORM A FAVORE DELLA DIREZIONE RATING DELL'AUTORITÀ'.</p>
---	---

- partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
- b. il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Autorità, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
 - c. l'Autorità non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22 paragrafi 1 e 4 del RGPD;
 - d. i dati personali non saranno trasferiti né in stati membri dell'Unione Europea, né in paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea;
 - e. il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'impossibilità di esaminare la domanda di partecipazione alla gara, che sarà quindi considerata inammissibile;
 - f. i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
 - g. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD (in sintesi e a titolo esemplificativo: diritto di accesso dell'interessato, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione/diritto all'oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati)¹;
 - h. i succitati diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta scritta al DPO, anche a mezzo email, ai contatti indicati nella presente informativa;
 - i. in ogni momento è possibile proporre reclamo alla competente autorità di controllo;
 - j. il titolare del trattamento è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - k. ai sensi dell'art. 37 del RGPD, il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la dottoressa Ermelinda Ciaralli, funzionario di ruolo dell'Autorità, domiciliata per la carica presso la sede dell'Autorità in Roma, Piazza Verdi 6/A, ermelinda.ciaralli@agcm.it;
 - l. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

¹ Rinviando, per completezza, alla consultazione del testo integrale degli articoli da 15 a 22 del RGPD, si tratta in particolare dei seguenti diritti:

1. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, nonché ottenere l'accesso ai dati personali e alle indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione (art. 15);
2. ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);
3. ottenere la limitazione del trattamento (art. 18);
4. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 19);
5. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto (art. 20);
6. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22).



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



**UFFICIO AFFARI GENERALI E
CONTRATTI**

LICENZE SOFTWARE E PRODOTTI HARDWARE PER
LA CREAZIONE DI UNA WEBFORM A FAVORE DELLA
DIREZIONE RATING DELL'AUTORITA'.

- 1) il personale interno dell'Autorità implicato nel procedimento
 - 2) i concorrenti che partecipano alla gara
 - 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
 - 4) ove richiesto dalla vigente normativa, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, per l'esercizio dei poteri di loro spettanza in relazione alla procedura di gara
- m. soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
- n. l'accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all'art. 53, del d.lgs. 50/2016.

Articolo 15 Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 16 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità, nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di *e-procurement*.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 2, 4, 7e 12 del presente documento.

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)
